LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELC' 11 FEBBRAIO 1903

durre i libri di commercio non potranno profittare del beneficio che concede questa legge. Ma nella specie bisognerebbe modificare il vigente Codice di commercio, poichè il nostro Codice di commercio, a differenza dei Codici di commercio stranieri, non ha distinti gli obblighi dei commercianti maggiori da quelli dei commercianti minori, ma a tutti i commercianti in generale ha imposto gli stessi obblighi. Ne verrebbe di conseguenza la necessità di coordinare il Codice di commercio con questa legge. Ma questa legge parte dal presupposto che vige il Codice di commercio e quindi si è dovuto formulare l'articolo in quel modo. Dovrà venire una riforma della legge commerciale in questo senso perchè i piccoli commercianti possano profittare del beneficio che la legge concede. Allo stato delle cose l'emendamento dell'onorevole Pivano non troverebbe ragione; bisognerebbe modificare quell'articolo del Codice che stabilisce per i commercianti l'obbligo di avere i libri in regola.

Sorani, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sorani, relatore. La Commissione non può aderire ai desiderî dell'onorevole Pivano. Basterà una semplice considerazione per persuaderlo a ritirare l'emendamento.

Io mi domando, e se lo domanderà esso stesso, come potrebbe la legge sul concordato preventivo funzionare, quando si permettesse a negozianti che hanno un passivo di trenta mila lire, di non esibire i libri di commercio?

Egli sa meglio di me che è necessario risulti dai libri chiaramente la giustificazione chi siano i creditori e debitori, quanto l'attivo e il passivo.

Come si fa se il negoziante non ha i libri in regola (vista l'importanza del passivo che lo rende non un piccolo negoziante per cui abbiamo provveduto nella seconda parte, ma un negoziante di una certa importanza), come si fa dal giudice a rilevare le giustificazioni della sua condotta commerciale?

L'onorevole Pivano tenga fermo in mente questo, che non è possibile che alcun commerciante possa ottenere il concordato preventivo se non ne è giudicato meritevole.

Meritevole vuol dire che esso ha dato la giustificazione piena e completa del suo deficit, che non è colpevole nè direttamente nè indirettamente della catastrofe commerciale.

Ora senza libri questo è impossibile sia

dimostrato, quindi la nostra legge non funzionerebbe più, o bisognerebbe cominciare a fare un terzo titolo che riguardasse i commercianti che hanno un passivo al disotto delle trenta mila lire, e questo sarebbe un vero assurdo perchè essi sono veri e propri negozianti, vista l'entità del passivo.

Sarebbe lo stesso di abolire il titolo di fallimento assecondando l'onorevole Pivano nella sua domanda.

Quindi prego l'onorevole Pivano di non insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia è giustizia. Non posso accettare la proposta dell'onorevole Pivano. Se non bastasse l'osservazione esauriente del relatore, cioè che la legge non funzionerebbe se si accettasse tale emendamento si potrebbero opporre anche altre ovvie considerazioni.

Anzitutto si introdurrebbe una perturbatrice innovazione nel Codice di commercio, come notò l'onorevole Galluppi, poichè l'effetto dell'emendamento sarebbe di dispensare molti dalla tenuta dei libri.

L'onorevole Pivano s'impensierisce della condanna per bancarotta semplice, nella quale incorrono i commercianti ai quali egli si riferisce; ma il legislatore ha dato tanta importanza alla tenuta dei libri che l'omissione costituisce un reato; e quindi non possiamo con una legge speciale, che concerne un altro argomento, affrontare e risolvere su due piedi una quistione così grave, quale quella che concerne la regolare tenuta dei libri.

In quanto poi ai piccoli industriali, al piccolo commercio, abbiamo provveduto all'inconveniente lamentato dall'onorevole Pivano con la parte seconda del disegno di legge. Essi sono sottratti alle penalità applicabili nei casi di bancarotta semplice per la mancanza della tenuta dei libri; ma ora l'onorevole Pivano vorrebbe estendere la stessa disposizione ai commercianti che hanno un passivo inferiore a 30 mila lire. Ora bisogna considerare che nei piccoli centri commerciali d'Italia, che sono il maggior numero, tali aziende abbondano; quindi si sottrarrebbe alle disposizioni del Codice di commercio un forte numero di commercianti.

Queste ragioni sono tali che, io spero, persuaderanno l'onorevole Pivano a non insistere nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Pivano, mantiene o ritira il suo emendamento?

Pivano. Lo mantengo e domando il per-